

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

II^a SEZIONE

L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 158/CGF

(2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 31 gennaio 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti, Dott. Carmelo Renato Calderone, Dott. Roberto Caponigro, Dott. Marco Lipari – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DELL’A.S.G. NOCERINA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI €1.500,00 INFLITTA SEGUITO GARA NOCERINA/SORRENTO DEL 22.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 90/DIV del 24.12.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.G. Nocerina di Nocera Inferiore (Salerno). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL’A.S. GUBBIO 1910 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BOISFER RODRIGUE SEGUITO GARA CATANZARO/GUBBIO DEL 22.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 90/DIV del 24.12.2012)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Gubbio 1910 S.r.l. di Gubbio (Perugia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL MANTOVA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MANTOVA/FORLÌ DEL 06.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 97/DIV dell’8.1.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Mantova F.C. di Mantova. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELL'U.S. SALERNITANA 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AVERSA NORMANNA/U.S. SALERNITANA 1919 DEL 20.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 109/DIV del 22.1.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Salernitana 1919 di Salerno. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DELL'U.S. SALERNITANA 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MONTERVINO FRANCESCO SEGUITO GARA AVERSA NORMANNA/U.S. SALERNITANA 1919 DEL 20.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 109/DIV del 22.1.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'U.S. Salernitana 1919 di Salerno, determina la squalifica inflitta al calciatore Montervino Francesco in 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Roberto Caponigro, Dott. Paolo De Fiore, Dott. Marco Lipari, Avv. Laura Vasselli, – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

6. RICORSO DELL'A.C. REGGIANA 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ROSSI PAOLO SEGUITO GARA REGGIANA/CARPI DEL 14.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 102/DIV del 15.1.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Reggiana 1919 S.p.A. di Reggio Emilia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DEL F.C. APRILIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SEMBRONI EMANUELE SEGUITO GARA L'AQUILA/APRILIA DEL 20.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 109/DIV del 22.1.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Aprilia S.r.l. di Aprilia (Latina). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8. RICORSO DELL'U.S. CREMONESE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. SCIENZA GIUSEPPE SEGUITO GARA FERALPISALÒ/CREMONESE DEL 20.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 109/DIV del 22.1.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Cremonese S.p.A. di Cremona. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

9. RICORSO DEL F.C. ESPERIA VIAREGGIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SORBO FEDERICO SEGUITO GARA PRATO/ESPERIA VIAREGGIO DEL 20.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 109/DIV del 22.1.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Esperia Viareggio S.r.l. di Viareggio (Lucca). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 31 gennaio 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete